

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST-TICINO

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino. C.F. 01622460036

CONVENZIONE

L'anno duemila il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14.30,
presso una sala di Villa Paglino a Romentino

TRA

- 1) Il Comune di Cameri (codice fiscale n. 00141730036) rappresentato dalla dott. Piera Mazza, nata a Galliate il 26.06.1953, domiciliata presso il Comune di CAMERI, P.zza Dante 25, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37, in data 21.09.2000, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) Il Comune di Cerano (codice fiscale n. 00199730037) rappresentato dal Signor Gianmario Campeggi, nato a Mortara (PV) il 27.5.1961, domiciliato presso il Comune di CERANO, P.zza Crespi 12, in qualità di Responsabile di Servizio, ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, in data 1° agosto 2000, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) Il Comune di Galliate (codice fiscale n. 00184500031) rappresentato dal Signor Carlo Bignoli, nato a Galliate il 17.1.1952, domiciliato presso il Comune di GALLIATE, P.zza Martiri 33, in qualità di Responsabile del Settore Socio-Culturale, ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza della deliberazione del

Consiglio Comunale n. 56, in data 27.10.2000, esecutiva ai sensi di legge;

4) Il Comune di Romentino (codice fiscale n. 00225920032) rappresentato dal Signor Lino Franco Cattaneo, nato a Romentino il 12.06.1942, domiciliato presso il Comune di ROMENTINO, Via Chiodini 1, in qualità di Sindaco, ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, in data 29.06.2000, esecutiva ai sensi di legge;

5) Il Comune di Sozzago (codice fiscale n. 80005250032) rappresentato dal Signor Saverio Romeo, nato a Platì (RC) il 16.1.1948, domiciliato presso il Comune di SOZZAGO, P.zza Bonola 1, in qualità di Segretario Comunale, ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25, in data 28.9.2000, esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Comune di Trecate (codice fiscale n. 80005270030) rappresentato dalla Signora Marta Sogni, nato a Novara il 10.10.1970, domiciliato presso il Comune di TRECATE, P.zza Cavour 24, in qualità di Responsabile del Settore Socio-culturale, ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, in data 25.07.2000, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- Che gli Enti sopracitati hanno fatto parte dell'Associazione dei Comuni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali dell'USL 13 e che in data 20.1.1997 hanno sottoscritto una

Convenzione per assumere la gestione dei servizi socio-assistenziali in forma associata, mediante Consorzio, ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 62/1995.

- Che il Consorzio è un Ente di cooperazione che tende alla gestione ottimale sia attraverso le economie di scala sia attraverso la propria dimensione che consente l'organica programmazione degli interventi ed un'erogazione omogenea di servizi su tutto il territorio dell'Ovest-Ticino.
- Che per adeguare lo Statuto alle nuove esigenze organizzative e alle nuove disposizioni di legge e per meglio distribuire le competenze è necessario apporre alcune modifiche al testo della Convenzione, stipulata in data 20.1.1997 e dello Statuto Consortile.
- Che il Consorzio finalizza, ai sensi di legge, l'esercizio delle proprie attività ed interventi al raggiungimento del benessere psico-fisico, alla crescita sociale e relazionale del singolo e della comunità.

In particolare svolge:

- Interventi di segretariato sociale, aventi finalità di informazione e orientamento ai cittadini sui servizi socio-assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi;
- Interventi connessi al sostegno relazionale e di aiuto, nell'ambito dei quali vanno ricomprese prestazioni specifiche di servizio sociale, quali:
 - a) esenzioni dal pagamento o riduzioni di tariffe per i servizi di competenza del Consorzio;
 - b) assistenza domiciliare;
 - c) affidamenti presso famiglie, persone singole, comunità di tipo familiare

o istituti;

- d) adozioni nazionali ed internazionali;
- e) tutela materno-infantile, specie nei casi di assistenza socio-educativa territoriale ai minori, da realizzare d'intesa con i Comuni consorziati e nelle modalità stabilite dall'Assemblea, mediante progetti finanziati dalla Regione o altro ente pubblico. Rimane salva la facoltà dei Comuni aderenti di promuovere autonomamente iniziative progettuali nell'ambito dell'assistenza ai minori in armonia con le linee programmatiche del Consorzio;
- f) assistenza socio-giudiziaria;
- g) interventi per minori nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- h) gestione tutele, minori e adulti incapaci;
- i) attività integrative di base, nella fattispecie:
 - strutture residenziali per anziani non autosufficienti e autosufficienti;
 - centri diurni, presidi residenziali e iniziative di sostegno per portatori di handicap.

Il Consorzio organizza altresì corsi di formazione per gli operatori socio-assistenziali e per le organizzazioni di volontariato del territorio.

Ed ogni altro servizio o adempimento connesso o conseguente o comunque riferibile alle finalità del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di ampliare e/o modificare le proprie funzioni, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Comuni aderenti.

Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli sopraelencati, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi. I relativi oneri sono a carico degli

enti richiedenti.

Vista la L.R. 13/4/1995 n. 62 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”.

TUTTO CIO’ PREMESSO

ART. 1- Denominazione

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al consorzio la denominazione di “Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest-Ticino”, con sigla C.I.S.A. OVEST-TICINO.

ART. 2 – Fini

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell’Associazione dei Comuni per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’ASL 13 – zona ex USSL 52. Il nuovo organismo di cooperazione dotato di personalità giuridica si prefigge di gestire i servizi a rilevanza sociale, specificati in premessa, con autonomia gestionale.

ART. 3 – Durata – Recesso

Gli Enti stipulanti convengono che la durata del Consorzio sia trentacinquennale a decorrere dall’1.1.1997.

Il recesso dell’ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.

Il recesso è comunicato all’Assemblea, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Gli enti consorziati, prendendo atto del recesso, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

L'ente recedente resta obbligato al versamento dell'intera quota di partecipazione, sia per l'intero periodo annuale in corso al momento di ricevimento della delibera di recesso, sia per il successivo intero periodo annuale nonché per gli impegni assunti con effetti permanenti e pluriennali.

L'ente recedente dovrà lasciare a disposizione del Consorzio immobili e/o infrastrutture già comunque utilizzate ai fini consortili fintantoché il Consorzio stesso non avrà provveduto, con modalità diverse e alle condizioni già previste, all'atto della presa in carico.

ART. 4 - Scioglimento

Il Consorzio si intenderà estinto nel caso di recesso, entro il termine previsto dal precedente art. 3, di Enti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse finanziarie necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio, con atto dell'Assemblea, è ripartito tra gli enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio.

ART. 5 - Ammissione di nuovi Enti Locali.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio, dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea.

L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.

Successivamente, gli enti consorziati, prendendo atto della nuova adesione, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

In sede di ammissione al Consorzio, l'Assemblea potrà richiedere al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva, a partecipazione "una tantum", non superiore al 20% della quota dovuta per l'anno in corso.

ART. 6 - Quota di partecipazione

Annualmente l'Assemblea del Consorzio stabilisce la quota di finanziamento da porre a carico degli enti aderenti, dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti i Comuni consorziati.

Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo la quota della presente tabella:

COMUNE	Popolazione residente al 31.12.1999	Quote spettanti
TRECATE	16.554	321

GALLIATE	13.631	265
CAMERI	9.588	186
CERANO	6.718	130
ROMENTINO	4.216	82
SOZZAGO	815	16

La tabella soprariportata sarà variata annualmente, in funzione della variazione della popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente, in sede di definizione della quota di finanziamento da porre a carico degli Enti aderenti; dovrà, per contro, essere obbligatoriamente modificata a seguito di entrata o recesso di nuovi Enti.

ART. 7 - Trasmissione atti agli Enti consorziati

A tutti gli Enti facenti parte del Consorzio debbono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla loro esecutività definitiva:

- a) le deliberazioni di approvazione del bilancio;
- b) le deliberazioni di approvazione del conto consuntivo;
- c) le deliberazioni di approvazione dei programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
- d) tutte le deliberazioni che l'Assemblea disporrà di trasmettere agli Enti Consorziati.

Agli effetti dell'art. 25 della Legge 142/1990 si considerano gli atti di cui alle lettere a), b), c).

ART. 8 – Consultazione ed informazione.

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione possono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

ART.9 – Garanzie

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati.

Si conviene che ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 10 – Arbitrato

Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorziati ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema di interpretazione della presente Convenzione o dello Statuto, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da

un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente.

Il presente atto, redatto in sette originali, è esente da bollo ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 - Parte II-tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Cameri n. 37 del
21.09.2000

Omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Cerano n. 26 del 1° agosto
2000

Omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Galliate n. 56 del
27.10.2000

Omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Romentino n. 41 del
29.06.2000

Omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Sozzago n. 25 del 28.9.2000

Omissis allegati;

Deliberazione del Consiglio Comunale di Trecate n. 48 del 25.07.2000

Omissis allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di Cameri

Signora Piera Mazza

p. il Comune di Cerano

Signor Gianmario Campeggi

p. il Comune di Galliate

Signor Carlo Bignoli

p. il Comune di Romentino

Signor Lino Franco Cattaneo

p. il Comune di Sozzago

Signor Saverio Romeo

p. il Comune di Trecate

Signora Marta Sogni

